

OGGETTO: Verbale assemblea dei soci 19/12/2022 - Talea APS

In data 19 dicembre duemilaventidue, alle ore 14:30, si riunisce, presso la sede sociale in Bari (BA), via Enrico Toti 57, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Talea A.P.S., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Richiesta integrazioni ex art 31 C. 8 DM 106/2020 da parte dell'ufficio RUNTS;
- Modifica dello Statuto associativo

Presiede l'assemblea la Presidente Rosalba Di Terlizzi. All'unanimità viene delegata la socia Diana Balena per la redazione del verbale. Sono presenti n. 9 soci aventi diritto di voto su un totale di n. 10 soci aventi diritto di voto. I soci presenti sono:

- 1) Rosalba Di Terlizzi;
- 2) Alessandra Stella Caravella;
- 3) Carmen Pisanello;
- 4) Diana Balena;
- 5) Giulia Fasiello;
- 6) Francesco Fasiello;
- 7) Stefania Di Liddo
- 8) Daniela Martino
- 9) Sara Porfido

La Presidente, accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale dei soci e di tutti i Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

La Presidente passa a presentare la richiesta di integrazione giunta via PEC dall'Ufficio Regionale del RUNTS, il quale ha rilevato le seguenti motivazioni ostative all'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore:

- 1) lo statuto inviato a seguito di richiesta integrativa non risulta essere registrato e vidimato presso l'Agenzia delle Entrate;
- 2) emerge l'assenza di ogni riferimento agli artt. 9 e 45 del Codice del Terzo Settore in materia di estinzione o scioglimento dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio.

Dalla discussione fra i soci, emerge che lo Statuto inviato all'Ufficio Regionale RUNTS è la versione digitale e non quella vidimata dall'Agenzia delle Entrate, pertanto, si evidenzia la necessità di inviare la copia dell'originale depositato.

In merito al secondo punto, emerge la necessità di modificare lo Statuto, inserendo il riferimento agli artt. 9 e 45 del Codice del Terzo Settore e di registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate.

I soci approvano all'unanimità la modifica proposta.

La Presidente Rosalba di Terlizzi e la Tesoriera Diana Balena si impegnano ad andare presso la sede dell'Agenzia delle Entrate di via Amendola per attuare la modifica allo Statuto, entro il 16 gennaio 2023.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, viene redatta bozza del presente verbale, della quale viene poi data lettura e approvazione all'unanimità.

La Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 17.

Bari, 19/12/2022

IL SEGRETARIO

Diana Balena

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrato Bari il 03 GEN 2023
n. 123 serie 31E
ESENTE
L'Incaricato (*)
Giuseppe PACCIONE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentino SALICE

LA PRESIDENTE

Rosalba Di Terlizzi

05 GEN 2023

STATUTO "Talea APS"

Titolo I - L'Associazione

Art. 1 - Denominazione e sede

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e dell'art. 36, 37 e 38 del C.C. ed ai sensi e per gli effetti della L. 383/2000 e della L. 289/2002 e successive modifiche, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale, senza finalità di lucro, denominata "Talea Associazione di Promozione Sociale - abbreviato "Talea A.P.S.";

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Bari (BA) alla via E. Toti, n. 57 e potrà istituire sedi e succursali con dipendenza diretta e organica in Puglia e sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Il cambio di sede non comporta modifica statutaria se effettuato all'interno del comune.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla coesione sociale e alla cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il riconoscimento delle diversità come forma di arricchimento delle comunità, valorizzando il pieno sviluppo della persona, il suo potenziale di crescita autonoma e di integrazione culturale e sociale. A tal fine svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 6 del presente statuto, in forma di produzione o scambio di beni e servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi, culturali e sportivi. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività di cui all'articolo 7 del presente statuto.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice civile.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 30 del presente Statuto.

Titolo II - Attività esercitate

Art. 5 - Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 6 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

si impegna nella lotta al razzismo, alla violenza contro le donne, al bullismo, all'omofobia e alla transfobia, alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento lavorativo e a ogni fenomeno che leda la dignità degli esseri umani;

promuove e incentiva il dibattito e l'azione pubblica e istituzionale in merito al welfare di comunità e alle pratiche di mutuo aiuto e solidarietà, anche attraverso la creazione di reti di enti e associazioni per favorire lo sviluppo di comunità solidali e accoglienti;

favorisce il benessere psicologico e sociale della persona e dei gruppi sociali;

costruisce e valorizza reti di comunità in grado di incentivare la rigenerazione urbana attraverso un approccio non repressivo e inclusivo delle marginalità e vulnerabilità sociali, la riqualificazione dal basso e la valorizzazione dei

Diana Belen

Prall di Zehn

Beni Comuni. Attraverso processi partecipativi e collettivi, promuove la Salute Globale e l'Antimafia Sociale;

aderisce ad organismi locali, nazionali e internazionali e collabora con soggetti pubblici e privati che perseguano le medesime finalità solidaristiche ed umanitarie per lo svolgimento delle attività sociali;

promuove e sostiene attività ed iniziative nell'ambito della solidarietà sociale con particolare attenzione alla promozione, organizzazione e gestione di attività sociali, culturali e formative;

promuove, diffonde e pratica ogni attività culturale, artistica, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti fra soci in special modo il benessere psico-fisico attraverso l'arte, la cultura, il teatro, il turismo sociale, le attività sportive e motorie, intese come metodo di conoscenza di se stessi e in stretta relazione con altre manifestazioni artistiche e socio-culturali;

istituisce e gestisce attività per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento per le attività di promozione sociale a tutti i livelli, corsi di formazione e qualificazione per operatori sanitari, sociali, sociosanitari, sportivi, artistico culturali e turistici;

svolge le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche; l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, artistiche, sportive, ricreative e di socialità;

promuove il riconoscimento dei diritti, dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale per la creazione di una cultura attenta al superamento delle discriminazioni, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione attraverso la creazione e la gestione di piattaforme digitali e la promozione dell'inclusione digitale;

promuove attività e politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;

promuove il turismo sociale, rurale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;

promuove la mobilità e gli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

organizza e/o gestisce spettacoli, festival, rassegne e concorsi artistici ovvero teatrali, cinematografici, musicali e letterari;

promuove la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali, nonché delle culture popolari e tradizionali, delle lingue locali, etniche e nazionali;

promuove ed organizza manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sociali culturali e artistici e per la valorizzazione del proprio territorio;

provvede alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi ed altro materiale di interesse artistico, culturale, teatrale e sportivo;

stipula contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi sociali e culturali, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

realizza servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero (sala di lettura, ludoteca, videoteca, ecc.). Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri soci e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, mediante la costruzione di processi di autonomia, anche attraverso l'orientamento socio-lavorativo, finalizzati alla realizzazione di una piena inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, mediante la realizzazione di:

Bdune

Diane

Rosella di Termini

- interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione, recupero del benessere, e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola, della società e degli ambienti di lavoro dei soggetti vulnerabili e con l'obiettivo di pervenire alla tutela della salute globale,
- supporto, anche in strutture organizzate del territorio, attraverso servizi di ascolto e sostegno psicologico, etnopsicologico, sostegno genitoriale, telefonia sociale, mediazione familiare, orientamento, counseling e bilancio delle competenze a favore delle fasce sociali deboli,
- attività all'interno dei servizi socio-sanitari pubblici o convenzionati o attività complementari e integrate con i suddetti servizi che favoriscano l'accesso alla Salute, attraverso la rimozione degli ostacoli sociali, culturali o economici,
- progetti di audit interno dei servizi socio-sanitari incentrati, in particolare, sulle tematiche della Salute Globale, la Medicina delle Migrazioni e la Medicina della Povertà;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - educazione alla salute, con una particolare attenzione alla sessualità e all'affettività come forma di prevenzione sociale e sanitaria, al fine di favorire lo sviluppo di una identità sessuale responsabile, consapevole e non violenta,
 - promozione, progettazione e organizzazione di convegni, seminari, giornate formative e informative, corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, iniziative di confronto e sensibilizzazione sui temi inerenti alle finalità dell'associazione,
 - organizzazione di corsi di formazione, in presenza e a distanza, per operatori dell'area sociale e per l'area dei servizi alla persona, con particolare riferimento alle Direttive Regionali relative alla formazione autofinanziata, alle misure formative del Piano Operativo Regionale e Nazionale (P.O.R. e P.O.N.) e bandi europei per la formazione,
 - collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di Formazione Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al lavoro, a livello locale, nazionale e transnazionale,
 - organizzazione, d'intesa e/o in partenariato con soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, stage, tirocini formativi e qualsiasi tipo di attività finalizzata al completamento della formazione ed all'inserimento nel mondo del lavoro, ai sensi delle leggi vigenti;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - promozione e sviluppo di studi, analisi, ricerca, sui temi inerenti alle finalità dell'associazione, con una particolare attenzione alle nuove forme di disagio giovanile e disfunzionalità nelle relazioni familiari, sociali e istituzionali, al mondo carcerario, alla violenza maschile contro le donne, all'immigrazione al femminile, alla Salute Globale, alla Medicina delle Migrazioni e della Povertà e allo sfruttamento lavorativo,
 - costituzione, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti, di uno o più centri o spazi di documentazione con funzione di osservatorio sui temi inerenti alle finalità associative;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - impiego di attività artistico-espressive ai fini dello sviluppo dell'identità, dell'autonomia dei soggetti svantaggiati, dell'accrescimento delle capacità relazionali e della partecipazione attiva alla vita collettiva,
 - creazione e fruizione di attività culturali finalizzate alla crescita del benessere personale e collettivo,
 - promozione dell'aggregazione giovanile a sostegno dell'incontro/confronto tra pari, rafforzamento dell'io e dell'io con l'altro, interazione con l'alterità, comprensione e gestione della sfera emotiva;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione, della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, all'educazione permanente e al successo formativo mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - promozione del benessere globale ed integrato dei minori socialmente fragili attraverso pratiche di inclusione attiva, attività socio-educative ed interventi di *peer education* in ottica preventiva ai fenomeni di isolamento sociale e dinamiche di bullismo,
 - creazione di opportunità educative informali e non formali complementari all'educazione formale;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti, composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- k) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, mediante la gestione, diretta e associata, di strutture e residenze sociali, sanitarie, educative, socio-sanitarie e socio-assistenziali destinate a soggetti vulnerabili;

Diane Delne

Roberto R. Talamo

- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- organizzazione di corsi di insegnamento e perfezionamento della lingua italiana per stranieri,
 - realizzazione di sportelli informativi, in particolare, socio-sanitari-culturali, sostegno etnopsicologico e psicologico, di orientamento al lavoro,
 - promozione, organizzazione e gestione di attività di mediazione interculturale e linguistica;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- promozione di attività che favoriscano la sicurezza di individui che scelgano di denunciare condizioni di sfruttamento, in particolare lavorativo e sessuale,
 - promozione della nascita di progetti di auto-reddito da parte di associazioni e gruppi di soggetti provenienti da categorie a rischio di sfruttamento lavorativo,
 - promozione dell'ascolto protetto, anche attraverso l'attivazione di Centri di Ascolto o attività di *outreach*, delle categorie vulnerabili, con una particolare attenzione ai soggetti a rischio di sfruttamento sessuale e lavorativo e alle vittime di violenza,
 - promozione, incentivazione e supporto per la messa in rete di pratiche di mutuo soccorso, mutuo aiuto al fine di favorire lo sviluppo di comunità solidali,
 - promozione di iniziative volte a favorire lo sviluppo di progetti attuativi di misure alternative alla pena detentiva,
 - promozione di attività di reinserimento sociale degli ex detenuti,
 - promozione di buone prassi e iniziative per il superamento degli stereotipi di genere,
- promozione, informazione, sensibilizzazione alla tutela dei diritti dei minori con particolare attenzione al diritto allo studio e al diritto al gioco,
- realizzazione di attività a sostegno di politiche per le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere e di orientamento sessuale,
- realizzazione di attività finalizzate al contrasto della violenza di genere, sostegno, protezione e assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, anche attraverso lo sviluppo di forme di auto-aiuto;
- p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- attività finalizzate alla conservazione al potenziamento dei processi partecipativi e in particolare alla valorizzazione dello spazio pubblico come bene comune
 - attività di contrasto ai fenomeni dell'incuria, dell'abbandono e del danneggiamento al patrimonio pubblico di interesse architettonico, ambientale, storico, paesaggistico, culturale, realizzate attraverso un approccio non repressivo ma inclusivo di soggetti marginalizzati che ricostruisca legami di comunità e valorizzi gli spazi pubblici.

Art. 7 - Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale:

la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art. 85 del decreto legislativo 117/2017;

la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;

- attività sportiva dilettantistica, quantunque non sia riconosciuta dal CONI ai fini sportivi, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata;
- organizzazione di viaggi per corsi di formazione e di specializzazione per discipline affini agli scopi statuari;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

Roberto
Dr. Terzu
Diana
Diana

• ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 e 7 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 8 - Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente. I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del Rendiconto finanziario.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 10 - Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Direttrice

Rosa W. Z...

Titolo III - Funzionamento

Art. 11 - Esercizio sociale, bilancio d'esercizio, scritture contabili, bilancio sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 8 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Eventuali residui di bilancio saranno destinati: - il 10% al fondo di riserva; - il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sociale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature e strutture.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 12 - Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3 del presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. I

n caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 32 del presente statuto.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al

Diana Ballo
Rosella D. Tediza

cinque per cento del numero degli associati ai sensi dell'art 36 d.lgs. 117/2017.

Art. 14 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente statuto;
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da sponsorizzazioni;
- da attività commerciali marginali.

Art. 15 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 16 - Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 26 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV - I Soci

Art. 17 - Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, del regolamento se previsto, e dello Statuto dell'Ente di promozione socio-sportiva cui l'Associazione aderisce, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, condividendone le attività ed i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all'Associazione, si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.

In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso dall'organo di amministrazione il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 18 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - c) a frequentare i locali dell'Associazione;
 - d) a partecipare alle assemblee purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
 - f) ad approvare i bilanci;
 - g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - h) a prendere visione dei libri sociali;
 - i) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.
- È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 19 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;

Dione Boland

Rosella D. Tedeschi

- e) ad osservare le norme ed i regolamenti stabiliti dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione socio-sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
- f) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione e/o della Federazione sportiva, degli Enti di Promozione socio-sportiva cui l'Associazione aderisce;
- g) a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 20 - Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'Associazione e/o Organismo sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme ed ai regolamenti dell'Associazione, degli Enti di Promozione socio-sportiva e delle Discipline sportive associate cui l'Associazione è affiliata.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, alla sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari dell'Organismo sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce.

Contro le deliberazioni del Consiglio direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell'Organismo sportivo cui l'Associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo Statuto stesso.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V - Organi dell'Associazione

Art. 21 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo se disposto dalla legge o dall'Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assolute a totale titolo gratuito. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 22 - L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi inviati al recapito risultante dal libro dei soci, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento. L'Assemblea può altresì svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In via ordinaria, si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al

Diav
Beline

Rossella D. Tedini

voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle altre materie eventualmente

all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera, inoltre, sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio palese, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva o nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI.

I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Le convocazioni devono essere effettuate a mezzo avviso affisso nella sede sociale, anche tramite fax, raccomandata A/R, e-mail, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Cons. Dir. può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del Codice civile.

Art. 24 – Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile senza un limite di mandati. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti.

Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di

Quale Asse
Direzione Provinciale di Bari

Diana
Belene
Di Terzo
Rosa

assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Il Tesoriere dell'Associazione cura la tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, lo schedario dei soci, il tesseramento dei medesimi, è custode del Patrimonio dell'Associazione e ne esige le rendite, le quote e le oblazioni, è delegato dal Presidente all'esecuzione dei pagamenti e di tutti gli adempimenti sia sul c/c sociale compresa la sua apertura e sia verso i terzi.

Al Segretario spettano i compiti e le funzioni di assistenza al Presidente nonché ogni altro compito e funzione che gli sarà attribuita dal Cons. Direttivo e dal presente Statuto. Il Segretario è responsabile delle esecuzioni, delle determinazioni degli Organi statutari e redige il verbale delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dei soci.

Art. 25 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea sociale.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e del suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI - Disposizioni varie e finali

Art. 26 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto.

Iscrive, inoltre, nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Sino all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS o, nelle more della sua istituzione, nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non può essere usata nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 27 - Obblighi di conformità

L'Associazione di promozione sociale qualora persegua anche attività sportiva dilettantistica assumerà l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva e delle federazioni sportive e delle discipline associate alle quali intende eventualmente affiliarsi.

Art. 28 - Rimandi al Codice civile e alle leggi di settore

Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non riconducibile al Codice civile o alle leggi di settore, decide

l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 29 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

A tal fine, l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Dione Balne

Rossella Polizzi